



COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE

art.11 L.431/1998

ANNO 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili a uso abitativo” e in particolare l’art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che stabilisce, a norma dell’art. 11, comma 4 della L. 431/1998, i requisiti minimi, integrati dal Decreto del Ministro della Mobilità Sostenibile n.290 del 19 luglio 2021, per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione nonché gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021 con la quale si definiscono i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie ai Comuni relativamente all’anno 2021 e l’individuazione dei destinatari nonché le modalità di determinazione dei contributi di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai quali i Comuni dovranno attenersi;

Richiamata la propria determinazione n. _____ del _____ approvativa del presente bando

RENDE NOTO

che a far data dalla pubblicazione del presente bando al 10 dicembre 2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021.

Le domande dovranno pervenire entro il termine ultimo del 10 dicembre 2021 mentre la presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione gennaio-dicembre 2021 dovranno pervenire entro il termine ultimo del 28 febbraio 2022.

ART.1 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

I destinatari finali dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Oristano e occupate a titolo di abitazione principale.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate ed in regola con il pagamento dell'Imposta di registro annuale o con il regime della cedolare secca.

Il contratto deve essere riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupato a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene ovvero ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- b) alloggio dichiarato inagibile dal Comune o da altra Autorità competente;
- c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c.;

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Qualora per uno o più componenti del nucleo familiare, risulti lo stato civile "ignoto" è indispensabile regolarizzare tale condizione presso il Servizio Demografici del Comune, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione del presente avviso, termine oltre il quale l'istanza non potrà più essere accolta.

La mancanza anche di un solo requisito rispetto a quanto sopraelencato comporta l'esclusione dal beneficio.

Si precisa che, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato tra più conduttori appartenenti a nuclei familiari diversi e residenti nel medesimo alloggio, ciascuno di loro, se in possesso dei requisiti, dovrà presentare domanda.

ART.3 – REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.
- Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono dichiarare di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Nel caso in cui l'attestazione ISEE 2021 riporti annotazioni relative ad omissioni o difformità sarà necessario riformulare la dichiarazione ISEE o la DSU entro i termini di scadenza della domanda, pena l'esclusione dell'istanza.

La mancanza dei suddetti requisiti di reddito comporta l'esclusione dal beneficio.

ART 4 - CONTRIBUTI CONCEDIBILI

La modalità per il calcolo del contributo annuo (12 mesi) sulla base della fascia reddituale:

- Fascia A: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE 2021 e non può essere superiore a € 3.098,74 (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 10.000, canone annuo = € 3.600, canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400, ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < €3.098,74);

- Fascia B e C: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE 2021 e non può essere superiore a € 2.320,00. (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 14.000; canone annuo = € 5.880; canone sopportabile = 14.000 x

24% = 3.360; ammontare del contributo = 5.880 – 3.360 = € 2.520 > € 2.320, contributo concedibile €2.320).

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A, B e C e in base al numero dei conduttori, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili. Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2021.

Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi per i quali sia riscontrabile la regolare ricevuta di pagamento.

Si precisa che:

- il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;
- nel caso in cui il contratto sia stato stipulato tra più conduttori appartenenti a nuclei familiari diversi e residenti nel medesimo alloggio, il canone da considerare rapportato al numero degli stessi.

Nelle ricevute di pagamento devono essere indicati i seguenti dati leggibili, pena l'esclusione dal contributo,:

a) nome e cognome del conduttore e del locatore;

b) mensilità e importo versato per il canone di locazione al netto degli oneri accessori;

c) indirizzo dell'immobile oggetto della locazione o gli estremi della registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Le ricevute di pagamento, qualora non allegate alla domanda di contributo, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di Oristano improrogabilmente entro e non oltre il 28/02/2022, pena la decadenza dal beneficio.

Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa non si procederà alla liquidazione dei contributi determinati come sopra inferiori a €. 20,00 per l'anno 2021.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione Sardegna potrebbe essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e C.

ART 5. CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

La non cumulabilità del contributo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna

delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto il comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

ART.6 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Oristano redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'Informacittà, l'URP del Comune – p.zza Eleonora d'Arborea 44 e sul sito istituzionale.

L'U.R.P. darà assistenza esclusivamente per la compilazione della domanda nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 tel. 800652467 oppure 0783791331 oppure 0783791337.

Gli uffici di Informacittà daranno assistenza esclusivamente per la compilazione della domanda nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 previo appuntamento contattando i seguenti numeri 0783791628 oppure 0783791629.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata degli allegati tra cui copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, dovrà essere presentata **dalla data di pubblicazione del presente bando al 10/12/2021, scadenza perentoria.**

- a mano direttamente all'Ufficio Protocollo, Piazza Eleonora – Palazzo Campus Colonna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;

- a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Comune di Oristano- Protocollo Generale, Piazza Eleonora – Palazzo Campus Colonna - Oristano 09170 (non fa fede il timbro postale);

- - a mezzo Posta Elettronica ordinaria - protocollo@comune.oristano.it;
- - a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) istituzionale@pec.comune.oristano.it;
- La sottoscrizione della domanda include il consenso al trattamento dei dati personali.

La mancata sottoscrizione della domanda in formato cartaceo comporterà l'esclusione dell'istanza.

La mancata sottoscrizione della domanda in formato elettronico non comporterà l'esclusione se riconducibile al richiedente e corredata dalla copia del documento di identità.

Tutte le informazioni utili ai richiedenti saranno pubblicate nella pagina web del sito istituzionale comunale <https://www.comune.oristano.it/it/tematiche/politiche-sociali-e-plus/contributi/canoni-di-locazione/> compreso il presente bando e l'elenco dei beneficiarie degli esclusi.

Al fine di poter consultare il suddetto elenco, redatto nel rispetto della privacy, è necessario conoscere il numero di protocollo dell'istanza oppure chiedere informazioni all'URP o all'informacittà.

ART.7- CONTROLLI

Il Comune di Oristano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione - e nei casi dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadranno dai benefici eventualmente conseguiti previa informazione alla Procura della Repubblica per le opportune valutazioni e l'eventuale seguito di competenza.

ART.8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore. Eventuali ulteriori disposizioni in merito alle integrazioni urgenti e necessarie al presente bando e/o all'attuazione dello stesso, anche derivanti da intervenute disposizioni statali e/o regionali, potranno essere disposte mediante atti del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Cittadinanza, debitamente pubblicizzati.

ART.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Cittadinanza Dott.ssa Maria Rimedia Chergia.

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza

Dott.ssa Maria Rimedia Chergia